

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1875

Io non posso che rendere omaggio al modo ap- pagante con cui i conciliatori, compatibilmente colle loro forze, disimpegnano il loro ufficio nei comuni. Ma ad un tempo debbo dichiarare alla Camera che è generale la ripugnanza dei conciliatori ad uscire dai propri comuni per portarsi in un altro comune a fare le veci di altro conciliatore. Essi, per quanto si mostrano bene disposti a sopportare l'ufficio loro nel proprio comune, altrettanto credono di non essere tenuti ad adempierlo al di fuori.

PARPAGLIA. Faccio notare all'onorevole ministro che non sono i conciliatori che escono, ma sono i cittadini che si recano al luogo ove si trovano i conciliatori, come ora si devono recare al capoluogo della pretura.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Parpaglia, ella non fa proposta.

PARPAGLIA. Desidererei di sentire la Commissione se vuole accettare, in caso contrario la ritiro, non volendo fare opposizione a questa legge, comunque pochissima cosa essa sia.

PUCINI, *relatore*. La Commissione credeva di potersi esentare dall'emettere il suo avviso in proposito, imperocchè le ragioni che sono state premesse al progetto di legge spiegano chiaramente come la Commissione si sia preoccupata dell'argomento, come l'ebbe ad esaminare da tutti i lati, e come naturalmente non abbia perso di vista l'interesse dei litiganti, ed anche fino ad un certo punto la dignità e l'interesse dei conciliatori. Furono lunghe, furono gravi le discussioni che avvennero in seno alla Commissione, ma in ultimo ognuno di noi si trovò d'accordo nel ritenere che il demandare al conciliatore vicino tutti quegli affari che mancavano di giudice perchè in un dato comune non vi fosse il conciliatore, equivaleva a rendere molto penoso e difficile l'ufficio suddetto a quei cittadini che ne erano investiti.

Questa fu la prima e potissima ragione che ci persuase ad accogliere senza variazioni il progetto ministeriale.

Notammo di più che forse, volendo risparmiare spese e fatiche ai cittadini, e rendere loro meno costosa l'amministrazione della giustizia, non si raggiungeva lo scopo, perchè il conciliatore non è più quello che ha sede nel comune, ed il cittadino ha l'obbligo di andarsi a cercare il giudice. Quando c'è quest'obbligo, tanto vale che il cittadino vada dal conciliatore vicinore, quanto dal pretore, dove per compenso ottiene almeno una sentenza inappellabile.

Per queste ragioni noi crediamo di non allentarci dal progetto ministeriale ed invitiamo la Camera ad approvare quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Parpaglia, ella non fa proposte?

(*Il deputato Parpaglia accenna di no.*)

BAJOCCO. Domando la parola.

Chiederei uno schiarimento all'onorevole relatore ed al signor ministro.

Qui si parla di un vice-pretore di mandamento. Ora, siccome nella regola generale per vice-pretore mandamentale s'intende quello che sta nel capoluogo, quello cioè che può sostituire il pretore, vorrei sapere se con questa dizione si intendono anche quelli che risiedono nei comuni diversi dal capoluogo, perchè, se non fosse così, le difficoltà sarebbero sempre le stesse per gli altri comuni, ed è perciò che pregherei di aggiungere le parole: « vice-pretore di un capoluogo o di un comune sottostante. »

PRESIDENTE. L'onorevole Bajocco propone che dopo le parole: « Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il pretore od un vice-pretore del mandamento, » si aggiunga: « o del comune. »

È questo il suo emendamento, onorevole Bajocco? (*Questi accenna di sì*)

La Commissione accetta questo emendamento?

PUCINI, *relatore*. Mi sembra, se male non ho appreso, che l'onorevole Bajocco faccia questa domanda: nel caso in cui il vice-pretore mandamentale mancasse, la competenza si può devolvere al vice-pretore comunale?

BAJOCCO. No, no!

Mi permetta di parlare, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Parli.

BAJOCCO. Io intendeva dire che, siccome per il vice-pretore mandamentale s'intende quello che sostituisce il pretore negli altri comuni, e noi abbiamo il vice-pretore a cui si dà pure il nome di comunale, vorrei sapere se questa giurisdizione è attribuita anche a quest'ultimo.

PUCINI, *relatore*. Mi pare molto semplice rispondere all'onorevole Bajocco.

Il vice-pretore comunale non è un funzionario dell'ordine giudiziario. (*Voci. Sì! sì!*) No; esso ha competenze eguali a quelli che la legge di pubblica sicurezza deferisce ai sindaci, ma manca di giurisdizione; egli non può decidere del mio e del tuo, e non potendo mai decidere del mio e del tuo, mancandogli questa competenza, è naturale che sarebbe sconvolgere la base del nostro ordinamento demandando, così per incidenza, una competenza ad un ufficiale a cui dalla legge organica gli è negata.

Quindi noi teniamo a dichiarare che, quando abbiamo detto vice-pretori, intendemmo parlare di quei vice-pretori dei quali parla l'ordinamento giu-